



Comune di ROMA

Provincia di ROMA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

NORME GENERALI

OGGETTO:

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DEL COMPLESSO EDILIZIO DI VIA CHIABRERA 199-ROMA

COMMITTENTE:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE

Roma, 24/06/2022

IL TECNICO

Ing. Stefano Guzzon



CAPITOLO 1

OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE

Art 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del sistema di illuminazione di emergenza del complesso edilizio di via Chiabrera 199- 00145 Roma.

Sono compresi nell'Appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto Esecutivo dell'Opera e relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è indicato nel Bando o nella Lettera di Invito inviata dall'Amministrazione agli operatori economici invitati alla procedura di appalto.

Art 1.2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

I lavori di cui sopra, oggetto di appalto, corrispondono tutti ad attività di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del sistema di illuminazione di emergenza del complesso edilizio di via Chiabrera 199- 00145 Roma.

In particolare l'oggetto dei lavori è costituito dalla fornitura e posa in opera, completa di ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionante di quanto in appresso descritto.

- Sistema di alimentazione elettrica di emergenza.

un sistema di alimentazione di emergenza a tempo zero di intervento (Soccorritore) dotato di un sistema di controllo dello stato di funzionamento a zone, al fine di segnalare in locale su pc e su apposita web page le relative informazioni;

- Intervento in cabina MT/BT

Prelievo di energia dal quadro di alimentazione privilegiata (alimentazione da gruppo elettrogeno) tramite un interruttore di riserva installato nel quadro generale in cabina MT/BT;

- Linee elettriche di distribuzione.

installazione di linee principali, con cavi resistenti all'incendio, per l'alimentazione dal Soccorritore delle lampade di emergenza;

- Sistema integrale di illuminazione di sicurezza SE

installazione di un sistema integrale di illuminazione di sicurezza SE, composto da plafoniere a LED ad alimentazione centralizzata, per tutti i locali del complesso edilizio, così come riportati negli elaborati grafici;

- Gestione dell'illuminazione ordinaria.

Realizzazione nuove pulsantiere, poste in adiacenza dei locali tecnici quadri elettrici per l'accensione/spengimento dell'illuminazione ordinaria delle zone comuni;

- Opere edili.

Assistenza per apertura ,chiusura, stuccatura, rasatura delle tracce e l'allontanamento del materiale di risulta. Sono comprese in questa voce anche le altre opere murarie e assistenze quali, forature di muri, apertura e richiusura di controsoffitti compresa la risarcitura degli eventuali danneggiamenti, foratura e risarcitura di pareti REI, ritinteggiatura per una larghezza di almeno 30 cm attorno alla eventuale traccia/foratura eseguita con tono di colore identico al preesistente. Sono compresi gli oneri della sicurezza, trasporti dei materiali di risulta di qualsiasi tipo, scarriolature, oneri di discarica e tutti gli annessi e connessi.

Sono comprese e compensate tutte le opere e assistenze murarie eventualmente necessarie per la corretta esecuzione dei lavori, le opere di smontaggio e rimontaggio dei vari elementi, di fornitura e posa in opera di qualsiasi elemento necessario e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte anche se non espressamente citato sugli elaborati grafici ed economici ma necessario alla funzionalità dell'opera.

Art 1.3

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò, a giudizio della Direzione dei Lavori, non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

In presenza di particolari esigenze, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare, durante il corso di esecuzione dei lavori, modifiche al Programma Esecutivo dei Lavori di cui al successivo Articolo 3.3 "Programma esecutivo dei lavori, inizio e termine per l'esecuzione", predisposto dall'Appaltatore. In particolare, la Stazione Appaltante si riserva di ordinare, tramite il Direttore dei Lavori, la sospensione temporanea o comunque particolari modalità e tempi di esecuzione di specifiche categorie di lavoro che pregiudicano il normale svolgimento delle attività universitarie o costituiscono potenziale rischio per la sicurezza di tutto personale della Stazione Appaltante, ivi compresi gli studenti e gli utenti anche occasionali. Le modifiche e le disposizioni di servizio di cui sopra non daranno diritto all'Appaltatore di avanzare richieste di compensi aggiuntivi o rimborsi di sorta, o ancora di richiedere proroghe temporali dei tempi contrattualmente stabiliti.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, in relazione alle esigenze di sicurezza del personale tecnico amministrativo e bibliotecario, docente e non docente dell'Università, e in relazione alla necessità di assicurare il normale svolgimento di tutte le attività inerenti l'efficienza e la funzionalità delle strutture della Stazione Appaltante. Quest'ultima si riserva ugualmente tale diritto in relazione alla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'Appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi, muovere eccezioni al riguardo o pretendere maggiori indennizzi di sorta. In particolare, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare l'esecuzione di tali lavori anche fuori dal normale orario di lavoro e nel rispetto delle procedure in vigore, senza che l'Appaltatore possa pretendere maggiori compensi o rimborsi di sorta, e senza che l'Appaltatore possa avanzare richieste di proroghe dei tempi contrattuali.

Qualora specifici lavori o forniture eseguiti per conto e per ordine della Stazione Appaltante, ivi incluse tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che la stessa Stazione Appaltante ritenga a suo insindacabile giudizio dover eseguire, dovessero svolgersi, anche solo parzialmente e per una durata limitata di tempo, nell'ambito di cantiere di cui al presente Appalto, il Direttore dei Lavori ha facoltà di indicare specifiche modalità di esecuzione per assicurare la sicurezza dei lavori contigui e contemporanei. Tali disposizioni non daranno in nessun caso diritto all'Appaltatore di richiedere maggiori compensi o risarcimenti di sorta.

Art 1.4

FORMA DELL'APPALTO

Il presente Appalto è dato a: a corpo con offerta a prezzi unitari.

Il corrispettivo a corpo consiste in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente all'opera nel suo complesso ovvero alle Categorie componenti. Pertanto il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara non hanno nessuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato figurativamente attraverso l'applicazione dei prezzi unitari alle quantità, resta fisso ed invariabile. Allo stesso modo non hanno nessuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali e nella "lista dei lavori e delle forniture per l'esecuzione dell'Appalto", ancorché rettificata o integrata dal Concorrente. Il Concorrente si assume i rischi del controllo e della verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante ed è tenuto a formulare la propria offerta sulla sola base delle sue valutazioni sia qualitative che quantitative.

I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara, anche se in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente, se ed in quanto possibile, per la definizione, valutazione, approvazione e contabilizzazione di eventuali varianti, ovvero addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'Articolo 106 del Codice dei Contratti Pubblici.

L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come segue:

Quadro economico di sintesi	
a) Per lavori a CORPO	Euro 220.728,72
b) Per lavori a MISURA	Euro 0
c) Per lavori in ECONOMIA	Euro 0
Totale dei Lavori	Euro 223.926,21
di cui per costi della sicurezza	Euro 3.197,49

La Stazione Appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'Articolo 23, comma 16, del Codice dei Contratti Pubblici, per un totale di Euro: 89.738,06 + IVA (diconsi Euro ottantanovemilasettecentotrentotto/06).

Si precisa che il Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo all'Appalto è stato aggiornato in fase progettuale con i costi derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento di cui agli Articoli 1 e 2 del Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 5 marzo 2020, n. 13, e all'Articolo 1 del Decreto-Legge del 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 22 maggio 2020, n. 35. I relativi oneri saranno corrisposti a misura, limitatamente al permanere della situazione di emergenza, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni normative, sulla base della certificazione del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Art 1.5
AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad Euro 223.926,21 (diconsi Euro duecentoventitremilanovecentoventisei/21) oltre IVA di legge.

L'importo totale di cui al precedente periodo, comprende l'importo complessivo di Euro 220.728,72 (diconsi Euro duecentoventimilasettecentoventotto/72) per lavori soggetti a ribasso d'asta, ed i costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 3.197,49 (diconsi Euro tremilacentonovantasette/49), comprensivi dei costi legati al contenimento dell'epidemia da COVID-19, che non sono soggetti a tale ribasso.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall'art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

a) CATEGORIA PREVALENTE

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	223.926,21	duecentoventitremilanovecentoventisei/21	100,00

Restano esclusi dall'Appalto i lavori che la Stazione Appaltante si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

Art 1.6
QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE

Per i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche, così come richiesto dal bando di gara, dall'avviso o dall'invito a partecipare redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinata dal Codice Appalti e dalla norma vigente.

Cod.	Descrizione	Importo	Classifica	% sul totale
OS 30	IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI	223.926,21	I	100%

Per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'Articolo 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti Pubblici, il Concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Il Concorrente che, ai sensi dell'Articolo 89 del citato Codice dei Contratti Pubblici, vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti, allegnerà oltre all'eventuale attestazione SOA dell'Impresa Ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'Articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse

oggetto di avvalimento.

Il Concorrente dimostrerà alla Stazione Appaltante che dispone dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'Appalto le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'Articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante escluderà il Concorrente ed escuterà la garanzia.

Il Concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il Contratto d'Appalto in virtù del quale l'Impresa Ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'Appalto. A tal fine, il Contratto di Avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'Impresa Ausiliaria.

Art. 1.7 AFFIDAMENTO E CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'Articolo 32, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del Contratto d'Appalto deve avere luogo entro i successivi 60 (sessanta) giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'Appaltatore purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del Contratto d'Appalto. La mancata stipulazione del Contratto d'Appalto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della Stazione Appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del Contratto d'Appalto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del Dirigente Preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del Contratto d'Appalto nel termine previsto, salvo quanto previsto dall'Articolo 32, commi 9 e 11, del Codice dei Contratti Pubblici, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del Contratto d'Appalto.

Se la stipulazione del Contratto d'Appalto non avviene nel termine fissato, l'Appaltatore può, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal Contratto d'Appalto. All'Appaltatore non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Il Contratto d'Appalto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il Capitolato e il Computo Metrico Estimativo, richiamati nel bando, fanno parte integrante del Contratto d'Appalto anche se non materialmente allegati.

L'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante l'elenco dei gruppi e delle lavorazioni omogenee aggiornato alla propria offerta. L'elenco così aggiornato è da intendersi parte integrante del Contratto d'Appalto, anche se non materialmente allegato.

Art. 1.8 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati grafici e dalle relazioni tecniche e specialistiche allegati al contratto, redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6.

Art. 1.9 VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del Contratto d'Appalto potranno essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante e

potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dall'Articolo 106 del Codice dei Contratti Pubblici.

Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice dei Contratti Pubblici, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

1. Le soglie fissate all'Articolo 35 del Codice dei Contratti Pubblici;
2. Il 15 % (quindici per cento) del valore iniziale del Contratto d'Appalto.

Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del Contratto d'Appalto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto d'Appalto, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto d'Appalto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell'individuazione del quinto d'obbligo di cui al periodo precedente. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto d'Appalto.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile Unico del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'Articolo 106 del Codice dei Contratti Pubblici.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di Contratto d'Appalto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste nel Contratto d'Appalto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'Appalto, di seguito si riportano le clausole chiare, precise e inequivocabili di cui al citato Articolo 106, comma 1, lettera a), del Codice dei Contratti Pubblici, che fissano la portata e la natura delle modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere ammesse:

1. Modifiche e interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) per tutti i lavori delle categorie di lavoro dell'Appalto e che non comportino un aumento dell'importo del Contratto d'Appalto stipulato per la realizzazione dell'opera.
2. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le modifiche, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non siano modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del Contratto d'Appalto. L'importo in aumento relativo a tali modifiche non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del Contratto d'Appalto.

CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 2.1

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'Appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e Lavoratori Autonomi), alle disposizioni impartite dalle A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale).

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 e ss.mm.ii. riguardanti i "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla Legge del 26 ottobre 1995, n. 447 e ss.mm.ii. (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm.ii. (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge del 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

Art. 2.2

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

- a) le polizze di garanzia;
- b) l'offerta tecnica dell'Appaltatore;
- c) La Lista delle lavorazioni e delle forniture previste per l'esecuzione dell'appalto compilata dal concorrente in fase di offerta;
- d) I seguenti elaborati grafici e le seguenti relazioni tecniche, distinti per lotti funzionali:

DOCUMENTI GENERALI

EE Elenco elaborati - A4

RT Relazione Tecnica - A4

CI Calcoli Illuminotecnici illuminazione emergenza - A4

DG Diagramma di Gantt - A1

PM Piano di Manutenzione dell'Opera - A4

CM01 Computo metrico lavori -A4

EP01 Elenco Prezzi Lavori - A4

IM01-Stima incidenza manodopera lavori A4

LF01 Lista delle lavorazioni da compilare a cura del concorrente

CSP Capitolato speciale prestazionale -A4

CSA Capitolato speciale Appalto-A4

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

PSC Piano di sicurezza e coordinamento - A4

FO Fascicolo dell'opera - A4

CME02 Stima dei costi della sicurezza - A4

IM02-Stima incidenza Manodopera Sicurezza

CME03 Stima dei costi Covid - A4

IM03-Stima incidenza Manodopera Covid

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

IE01 Piano secondo interrato 1:100 A0

IE02 Piano primo interrato 1:100 A0

IE03 Piano terra 1:100 A0 Rev. 1

IE04 Piano primo intermedio 1:100 A0

IE05 Piano primo 1:100 A0 Rev. 1

IE06 Piano secondo intermedio 1:100 A0

IE07 Piano secondo 1:100 A0

IE08 Piano terzo 1:100 A0

IE09 Piano quarto 1:100 A0

IE10 Piano quinto 1:100 A0

IE11 Piano sesto 1:100 A0

SCB01 Schema a blocchi illuminazione emergenza -

PC- Planimetria di cantiere

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- Il Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50);
- Il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, per gli articoli non abrogati;
- Le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'Appalto;
- Delibere, pareri e determinazioni emanati dall'A.N.A.C. (Autorità Nazionale AntiCorruzione);
- Le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

Qualora uno stesso documento contrattuale dovesse riportare disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi documenti contrattuali, fermo restando quanto stabilito nel precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto d'Appalto - Capitolato Speciale d'Appalto - "Lista delle lavorazioni e delle forniture per l'esecuzione dell'appalto" compilata dall'Appaltatore in sede di gara - disegni.

Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate nella "Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto" compilata dall'Appaltatore in sede di gara e quelle brevi riportate nel computo metrico estimativo, se presenti, è da intendersi prevalente quanto prescritto nella "lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto".

Qualora gli atti contrattuali prevedessero soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato Speciale

d'Appalto avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 2.3
FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

La Stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del Contratto d'Appalto ai sensi dell'Articolo 108 del Codice dei Contratti Pubblici ovvero di recesso dal Contratto d'Appalto ai sensi dell'Articolo 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto d'Appalto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto d'Appalto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario Appaltatore in sede in offerta.

Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'Impresa, potrà eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del Giudice Delegato, fermo restando le condizioni dettate dall'Articolo 110 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 2.4
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Qualora risulti che un Operatore Economico, si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura di aggiudicazione, in una delle situazioni di cui all'Articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice dei Contratti Pubblici, la Stazione Appaltante può escludere l'Operatore in qualunque momento della procedura ed ha facoltà di risolvere il Contratto d'Appalto con l'Appaltatore per le motivazioni e con le procedure di cui all'Articolo 108 del Codice dei Contratti Pubblici.

Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto d'Appalto con l'Appaltatore, sono:

- L'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'Articolo 92 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- Il Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto d'Appalto o violazione delle norme regolanti il Subappalto.

La Stazione Appaltante dovrà risolvere il Contratto d'Appalto qualora:

- Nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- Nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'Articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli Articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante può recedere dal Contratto d'Appalto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il Direttore dei Lavori, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile Unico del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la

presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile Unico del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento dichiara risolto il Contratto d'Appalto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto d'Appalto, il Direttore dei Lavori, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'emergenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto d'Appalto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'Appaltatore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa proseguire con il soggetto designato, la Stazione Appaltante, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'Articolo 108, commi 3 e 4, del Codice dei Contratti Pubblici, la risoluzione del Contratto d'Appalto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

1. Procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
2. Interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto d'Appalto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'Operatore Economico interpellato;
3. Indica una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
4. Propone alle Autorità Governative la nomina di un Commissario Straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'Articolo 4 del Decreto-Legge del 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente Appaltatore se privi di occupazione.

Nel caso di risoluzione del Contratto d'Appalto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto d'Appalto.

Nei casi di risoluzione del Contratto d'Appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante l'Appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del Contratto d'Appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata all'Appaltatore nelle forme previste dal Codice dei Contratti Pubblici, anche mediante Posta Elettronica Certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo.

Art. 2.5 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

L'Appaltatore deve nominare alla stipula del Contratto d'Appalto il soggetto fisico personalmente incaricato quale Responsabile del Coordinamento Generale delle Attività di Appalto, il quale agirà come rappresentante dell'Appaltatore fino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio delle opere.

L'Appaltatore deve ugualmente nominare, alla stipula del Contratto d'Appalto, la persona fisica incaricata di svolgere le funzioni del Responsabile del Coordinamento Generale delle Attività di Appalto in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo.

Il Responsabile del Coordinamento Generale delle Attività di Appalto deve essere a perfetta conoscenza di tutti i rapporti contrattuali che intercorrono tra tutti i soggetti – fisici o giuridici - a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di Appalto.

Il Responsabile del Coordinamento Generale delle Attività di Appalto deve essere in possesso di tutti i poteri di delega necessari per gestire compiutamente tutte le attività di Appalto.

Tutti i contatti con il personale della Stazione Appaltante inerenti lo svolgimento del Contratto d'Appalto devono essere tenuti unicamente e esclusivamente dal Responsabile del Coordinamento Generale delle Attività di Appalto.

La mancata designazione del Responsabile del Coordinamento Generale delle Attività di Appalto da parte dell'Appaltatore o il mancato possesso dei necessari poteri di delega, costituiscono inadempimento grave alle condizioni di Contratto d'Appalto e pertanto comportano la risoluzione del Contratto medesimo.

Art 2.6

NORMA GENERALI SUI MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI DI ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'Appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la natura intrinseca, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale d'Appalto, negli elaborati grafici del Progetto Esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli Articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000, n. 145.

L'Appaltatore, ai sensi dell'Articolo 101, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, è tenuto, senza riserve (ed anche nel caso di risoluzione in danno del Contratto d'Appalto), a consegnare al Direttore dei Lavori tutte le certificazioni sulla qualità e provenienza dei materiali necessarie per il Collaudo e/o l'utilizzo dell'opera oggetto di Appalto.

Art 2.7

CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in Euro (€) e ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE del 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 2.8

GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore per la sottoscrizione del Contratto d'Appalto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'Articolo 93, commi 2 e 3 e 103, del Codice dei Contratti Pubblici, pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del Contratto d'Appalto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 % (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 % (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20 % (venti per cento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 % (venti per cento). La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto d'Appalto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle

risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'Articolo 93, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, per gli Operatori Economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al Sistema Comunitario di Ecogestione e Audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di Gas ad Effetto Serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o di un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di Operatori Economici o Consorzi Ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'Articolo 89 del Codice dei Contratti Pubblici, per beneficiare della riduzione di cui ai periodi precedenti, il requisito deve essere espressamente oggetto del Contratto d'Appalto di avvalimento con l'impresa ausiliaria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 % (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'Articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto Garante, da parte dell'Appaltatore o del Concessionario, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Certificato di Collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del Contratto d'Appalto disposta in danno dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'Appalto o dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

In caso di Raggruppamenti Temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'Articolo 103, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'Appalto o la Concessione al Concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 2.9
COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'Articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo della somma da assicurare è pari all'importo del Contratto d'Appalto.

Tale polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 % (cinque per cento) della somma assicurata per le opere con un minimo di Euro 500.000,00 (diconsi cinquecentomila/00) ed un massimo di Euro 5.000.000,00 (diconsi cinquemilioni/00). La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data del Verbale di Ultimazione dei Lavori.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 2.10
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in Subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'Articolo 105 del Codice dei Contratti Pubblici, come modificato dall'art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Le Stazioni Appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di

lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

L'Appaltatore può affidare in Subappalto le opere o i lavori, compresi nel Contratto d'Appalto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

1. Il Subappaltatore sia qualificato nella relativa Categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
2. All'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al

fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in Subappalto non può formare oggetto di ulteriore Subappalto.

Le Stazioni Appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

Ai sensi degli Articoli 18, comma 1, lettera u) e 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., nonché dell'Articolo 5, comma 1, della Legge del 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del Lavoratore, i dati identificativi del Datore di Lavoro e la data di assunzione del Lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai Subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al Subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai Lavoratori Autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Con riferimento ai lavori affidati in Subappalto, il Direttore dei Lavori, con l'ausilio dei Direttori Operativi e degli Ispettori di Cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

1. Verifica la presenza in cantiere delle Imprese Subappaltatrici autorizzate, nonché dei Subcontraenti, che non sono Subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante;
2. Controlla che i Subappaltatori e i Subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del Contratto d'Appalto stipulato;
3. Registra le contestazioni dell'Appaltatore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal Subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'Appaltatore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
4. Provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al Responsabile Unico del Procedimento dell'inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle disposizioni relative al Subappalto di cui all'Articolo 105 del codice.

CAPITOLO 3

MODALITA' DI ESECUZIONE

Art. 3.1

CONSEGNA DEI LAVORI -INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del Contratto d'Appalto.

Ai sensi dell'Articolo 8, comma 1, lettera a, del Decreto-Legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge del 11 settembre 2020, n. 120, fino alla data del 30 giugno 2023 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'Articolo 32, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 80 del medesimo Codice.

Il Direttore dei Lavori comunicherà all'Appaltatore, con un congruo preavviso, il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora l'Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori per la consegna, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto d'Appalto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore sottoscrivono il relativo Verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il completamento dei lavori.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal Contratto d'Appalto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all'Articolo 5, commi 12 e 13, del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2018, n. 49. Ove l'istanza di recesso dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre al medesimo Articolo, comma 14 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2018, n. 49.

Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'Appaltatore potrà ottenere l'anticipazione come indicato nell'Articolo 5.2 "Anticipazione e pagamenti in acconto" del presente Capitolato Speciale d'Appalto e avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.

Per la tipologia di intervento non è prevista la consegna parziale dei lavori e le aree di intervento verranno consegnate all'Appaltatore in un'unica soluzione.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici nonché copia del Piano di Sicurezza di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e ss.mm.ii.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie Imprese Subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

L'appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 (cinque) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo articolo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

L'appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

L'appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 113 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei cantieri e delle attività rumorose e di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente caratterizza il luogo (ed il periodo) in cui si svolgono i lavori.

Art. 3.2

SOSPENSIONI E PROROGHE

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto d'Appalto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto d'Appalto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo Legale Rappresentante, il Verbale di Sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il Verbale è inoltrato al Responsabile Unico del Procedimento entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può essere disposta anche dal Responsabile Unico del Procedimento per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito Verbale.

Qualora si verificano sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui sopra, l'Appaltatore sarà dovutamente risarcito sulla base dei criteri riportati all'Articolo 10 comma 2, del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2018, n. 49.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo comunica al Responsabile Unico del Procedimento affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei Lavori procede alla redazione del Verbale di Ripresa dei Lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal Responsabile Unico del Procedimento. Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il Responsabile Unico del Procedimento non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'Appaltatore può diffidare il Responsabile Unico del Procedimento a dare le opportune disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva nel Verbale di Ripresa dei Lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto d'Appalto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei Verbali di Sospensione e di Ripresa dei Lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali

è sufficiente l'iscrizione nel Verbale di Ripresa dei Lavori; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei Verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul Registro di Contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il Responsabile Unico del Procedimento dà avviso all'A.N.A.C (Autorità Nazionale AntiCorruzione).

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata alla Stazione Appaltante. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto d'Appalto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Il rispetto delle misure di contenimento COVID-19 previste dall'Articolo 1 del Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, n. 6 e dall'Articolo 1 del Decreto-Legge del 25 marzo 2020, n. 19 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'Articolo 107, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'Appaltatore ai sensi del comma 5 del citato Articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.

Art. 3.3

PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI, INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

Il Programma Esecutivo dei Lavori, di cui all'Articolo 43, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 e all'Articolo 1, lettera f) del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2018 n. 49, costituisce il necessario sviluppo del Cronoprogramma di cui individua in maniera univoca e compiuta la sequenza temporale di tutte le attività e le lavorazioni di Appalto, distinte per classe, tipo, area di pertinenza nel cantiere e per impresa esecutrice.

Il Programma Esecutivo dei Lavori deve contenere tutti gli elementi utili ad una valutazione globale e compiuta della capacità tecnica, operativa e di programmazione operativa e gestionale dell'Appaltatore rispetto all'esecuzione dei lavori di Appalto.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore presenterà al Direttore dei Lavori una proposta di Programma Esecutivo dei Lavori per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal Cronoprogramma, dei termini stabiliti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e che sia coerente e congruente con le disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il Programma Esecutivo dei Lavori dovrà riportare quanto di seguito indicato:

- L'inizio, l'avanzamento settimanale e il termine di ultimazione di ognuna delle categorie di lavori previste per l'esecuzione dell'Appalto, a partire dalla data di consegna dei lavori;
- L'andamento temporale e la progressione degli importi relativi ai lavori eseguiti al termine di ognuna delle precedenti categorie di opere. Tali importi dovranno essere percentualizzati in relazione all'importo complessivo di aggiudicazione. Resta inteso che gli importi delle differenti categorie di opere saranno desunti dalla composizione dell'offerta dell'Appaltatore;
- L'andamento complessivo, nel tempo, degli importi maturati da parte dell'Appaltatore in relazione all'importo complessivo di aggiudicazione;

Entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione, il Direttore dei Lavori, sentito il parere del Responsabile Unico del Procedimento, comunica all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di Programma Esecutivo dei Lavori; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione, deve predisporre una nuova proposta oppure adeguare quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dal Direttore dei Lavori. Decorsi 10 (dieci) giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile Unico del Procedimento si sia espresso, il Programma Esecutivo dei Lavori

si darà per approvato, fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione dei lavori.

Il Programma Esecutivo dei Lavori approvato è impegnativo per l'Appaltatore, il quale deve rispettare i termini di avanzamento ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al Programma Esecutivo dei Lavori in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del Programma Esecutivo dei Lavori:

- Delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- Della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- Delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- Delle particolari prescrizioni e modalità operative indicate sia nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva, in merito alle specifiche esigenze di tutela dell'attività lavorativa, dell'integrità psicofisica, e della salute dei lavoratori del comparto universitario, nonché delle necessità di assicurare la continuità di servizio delle strutture tecnico amministrative anche nel periodo di espletamento dei lavori;
- Della contiguità e della contemporaneità di lavorazioni escluse dal presente Appalto ma che si svolgono nell'area oggetto dei lavori;
- Dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, il Programma Esecutivo dei Lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale. Ogni aggiornamento del Programma Esecutivo dei Lavori deve essere approvato dal Direttore dei Lavori e essere trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento.

Eventuali aggiornamenti del Programma Esecutivo dei Lavori, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

La redazione del Programma Esecutivo dei Lavori e delle sue eventuali integrazioni è parte integrante degli obblighi contrattuali, e pertanto la mancata presentazione del suddetto programma e/o dei suoi aggiornamenti costituisce un grave inadempimento contrattuale ed è motivo di risoluzione anticipata e in danno del Contratto d'Appalto.

La mancata consegna del Programma Esecutivo dei Lavori e delle relative integrazioni e aggiornamenti nei tempi prestabiliti comporterà la non emissione dei Certificati di Pagamento.

L'accettazione del Programma Esecutivo dei Lavori da parte del Direttore dei Lavori non esclude né diminuisce le responsabilità dell'Appaltatore che resta comunque responsabile della regolare e tempestiva esecuzione delle opere e non implica limitazione delle facoltà che la Stazione Appaltante si è riservata negli articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine stabilito nel Cronoprogramma.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori relativi alle singole categorie, l'Appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre Ditte o Imprese che provvedono, per conto della Stazione Appaltante, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto alla Stazione Appaltante, tramite il Direttore dei Lavori, il ritardo ascrivibile a queste Ditte o Imprese, affinché lo stesso possa farne regolare contestazione.

Il Direttore dei Lavori predisponde, unitamente alla documentazione tecnica e contabile relativa ad ogni singolo Stato di Avanzamento dei Lavori di Appalto, una relazione che attesta:

- Lo stato di corrispondenza tra la situazione de facto attestata dalla contabilità emessa e gli avanzamenti contabili e operativi delle singole categorie di lavoro previste nel Programma Esecutivo dei Lavori;
- Gli eventuali ritardi registrati rispetto a quanto previsto nel Programma Esecutivo dei Lavori e il computo sia delle penali che devono essere applicate all'Appaltatore, che dei maggiori interessi che

devono essere restituiti alla Stazione Appaltante secondo quanto stabilito in materia di anticipazioni nell'ambito del presente Capitolato Speciale d'Appalto;

- Le imprese Subcontraenti, a qualsiasi titolo coinvolte nell'esecuzione dell'Appalto, che hanno eseguito lavori o prestazioni di fornitura in opera o ancora svolto attività professionali e specialistiche integrative funzionali all'esecuzione dell'Appalto, e che hanno svolto le attività di competenza nel lasso temporale interessato dalla contabilità emessa. In particolare la relazione del Direttore dei Lavori deve specificare per ognuno dei soggetti di cui sopra, la data di inizio e di termine delle attività di competenza e la contabilità nell'ambito del presente Appalto.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. o Posta Elettronica Certificata al Direttore dei Lavori l'ultimazione di ogni singola categoria di lavori non appena avvenuta, nonché l'ultimazione di tutti i lavori previsti contrattualmente.

Art 3.4

CRONOPROGRAMMA

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del Cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante; tale Cronoprogramma può essere modificato per sopravvenute esigenze della Stazione Appaltante.

I termini generali stabiliti nel Cronoprogramma della Stazione Appaltante sono inderogabili nella fase di sviluppo del Programma Esecutivo dei Lavori.

Art. 3.5

PROGETTO COSTRUTTIVO DI DETTAGLIO

L'Appaltatore deve sviluppare, nella fase di cantierizzazione delle opere oggetto dell'Appalto, il Progetto Costruttivo e di Dettaglio, costituito da tutti i disegni di dettaglio e di costruzione delle opere e degli impianti, affidando ad un Professionista Abilitato e iscritto all'Ordine Professionale la responsabilità dell'esecuzione dell'opera nel pieno rispetto del Progetto Esecutivo e in totale coerenza con tutti i relativi documenti, elaborati grafici e relazioni e tutto quanto richiamato nel presente capitolato.

L'Appaltatore non potrà dare corso ai lavori e alle forniture o procedere all'approvvigionamento, all'installazione o al montaggio di apparecchiature, componenti o sistemi impiantistici che non siano conformi alle specifiche tecniche funzionali e prestazionali del Progetto Esecutivo.

Il Progetto Costruttivo e di Dettaglio deve inoltre definire compiutamente e in ogni particolare strutturale, architettonico e impiantistico tutte le eventuali varianti tecniche migliorative e le integrazioni che l'Appaltatore intenda eventualmente proporre nella fase di esecuzione dei lavori. In particolare, tutte le varianti tecniche migliorative proposte dall'Appaltatore in fase esecuzione devono essere, nessuna esclusa, compiutamente definite nel Progetto Costruttivo e di Dettaglio, ed essere oggetto di specifici elaborati tecnici di approfondimento. Tutte le varianti tecniche migliorative devono essere approvate dal Direttore dei Lavori e sono impegnative per l'Appaltatore.

Il Progetto Costruttivo e di Dettaglio deve essere redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate dagli Organi Competenti in sede di rilascio dei necessari nulla osta, pareri, concessioni, autorizzazioni, conformità urbanistiche e ambientali.

Tutte le eventuali integrazioni, precisazioni e modifiche di carattere progettuale richieste dagli Enti Competenti e intervenute durante il corso dei lavori dovranno essere a carico dell'Appaltatore. In particolare, l'Appaltatore deve recepire, nel Progetto Costruttivo e di Dettaglio, tutte le eventuali prescrizioni, richieste, e indicazioni rilasciate da parte degli Enti Terzi Competenti per territorio durante la fase di esecuzione dei lavori. Si citano, a mero titolo di esempio, i seguenti Enti Competenti per territorio: A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale), Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Ufficio del Genio Civile, Municipio, Dipartimenti di Roma Capitale, ecc.

Tutte le varianti al progetto esecutivo che dovranno essere, ai sensi di quanto stabilito ai commi precedenti, recepite nel Progetto Costruttivo e di Dettaglio in corso di esecuzione dei lavori, non daranno

all'Appaltatore motivo per pretendere maggiori oneri, maggiori riconoscimenti di sorta, o ancora proroghe dei tempi stabiliti contrattualmente. Resta inteso che la Stazione Appaltante si riserva sempre e in ogni caso la facoltà di risolvere il Contratto d'Appalto in danno e di procedere alla richiesta di tutti i danni subiti e derivanti dalle carenze progettuali riscontrate.

L'Appaltatore deve farsi carico di ogni spesa, di ogni onere e di tutto quanto necessario per il completo e puntuale espletamento delle prestazioni professionali al fine di ottenere tutti i prescritti nulla osta, autorizzazioni, pareri, licenze, di ogni genere e sorta rilasciati ai sensi delle disposizioni di legge vigenti da parte di Enti Terzi e funzionali all'esecuzione dei lavori e alla consegna degli stessi alla Stazione Appaltante in piena osservanza di tutte le norme regolamentari e di legge in vigore.

L'Appaltatore è l'unico responsabile del Progetto Costruttivo e di Dettaglio. Eventuali carenze, omissioni, errori e difetti di natura progettuale non possono essere attribuiti al Progetto Esecutivo della Stazione Appaltante, il quale viene, con la sottoscrizione degli atti di gara e del presente capitolato, integralmente e incondizionatamente accettato, senza riserva o eccezioni di sorta, da parte dell'Appaltatore.

La redazione del Progetto Costruttivo e di Dettaglio è parte integrante degli oneri e degli obblighi dell'Appaltatore stabiliti dal Contratto d'Appalto. Il mancato adempimento di quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto costituisce specifico inadempimento contrattuale ed è pertanto motivo di risoluzione anticipata e in danno del Contratto d'Appalto.

Per la redazione del Progetto Costruttivo e di Dettaglio l'Appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi né a risarcimenti di sorta e non potrà sollevare eccezione alcuna o richiedere rimborsi per lo svolgimento di tutte le prestazioni professionali e le relative spese da sostenere che sono funzionali all'espletamento della prestazione di redazione del Progetto Costruttivo e di Dettaglio secondo le indicazioni e le disposizioni che verranno in ogni tempo e modo ordinate dalla Stazione Appaltante e dal Direttore dei Lavori e secondo le disposizioni di legge vigenti.

Eventuali varianti al Progetto Esecutivo, dovute esclusivamente ad imprevisti e espressamente richieste dall'Appaltatore dovranno essere sottoposte e accettate dalla Direzione dei Lavori ma non potranno in ogni caso formare l'oggetto di richieste di risarcimenti, di proroghe dei tempi stabiliti contrattualmente, di riconoscimenti economici.

Il Progetto Costruttivo e di Dettaglio comprende la redazione dei calcoli e dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, e in componenti prefabbricati redatti da un Ingegnere od Architetto iscritto al rispettivo Ordine Professionale. L'Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.

Il Progetto Costruttivo e di Dettaglio, deve essere elaborato secondo quanto previsto dall'autorizzazione sismica rilasciata dagli Uffici Competenti, e comprende altresì la redazione dei Progetti Costruttivi di Dettaglio degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali. Tali progetti dovranno indicare per forma, tipologia, prestazione e caratteristiche tecniche e funzionali tutti i componenti degli impianti di cui sopra e essere corredati da un Piano di Manutenzione delle Opere.

L'Appaltatore deve consegnare alla Direzione Lavori i disegni del Progetto Costruttivo e di Dettaglio riguardanti ogni tipo di opera o impianto prima dell'inizio dei relativi lavori. Tali disegni devono essere corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'insieme. Il disegno dovrà essere tale da consentire di individuare per forma, caratteristiche, prestazioni e tipo ogni singolo componente dell'opera o dell'impianto e dovrà specificare le relative modalità esecutive.

L'Appaltatore è tenuto a presentare, contestualmente ai disegni costruttivi e alle relazioni del Progetto Costruttivo e di Dettaglio, un'adeguata campionatura delle parti costituenti l'opera o l'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati e delle relative modalità di posa in opera.

Gli elaborati del Progetto Costruttivo e di Dettaglio devono essere consegnati come di seguito specificato:

- Tutti i documenti devono essere consegnati su supporto digitale in formato *DWG e in formato *PDF.
- Tutte le relazioni devono essere consegnate su supporto magnetico in files formato *DOC e *PDF.
- Tutti i documenti che compongono il Progetto Costruttivo e di Dettaglio devono essere consegnati in n. 1 (una) copia su carta opaca piegata formato 21x31 cm. Le relazioni saranno consegnate in n.

- 1 (una) copia rilegate formato A4 o formato A3.
- Tutti i documenti che compongono il Progetto Costruttivo e di Dettaglio devono essere firmati e timbrati dal progettista e firmati e timbrati per accettazione dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore.

I documenti e gli elaborati del Progetto Costruttivo e di Dettaglio emessi dall'Appaltatore per approvazione del Direttore dei Lavori saranno restituiti da quest'ultimo entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli stessi, con le indicazioni "accettato", "accettato con prescrizioni", o ancora "non accettato". L'indicazione "accettato" autorizza l'Appaltatore a procedere con la costruzione o l'approvvigionamento. L'indicazione "accettato con prescrizioni" autorizza l'Appaltatore a procedere con la costruzione o l'approvvigionamento a condizione che recepisca interamente le prescrizioni del Direttore dei Lavori. I documenti e gli elaborati restituiti con l'indicazione "non accettato" devono essere revisionati dall'Appaltatore e sottoposti nuovamente ad approvazione da parte del Direttore dei Lavori.

Tutti i documenti che compongono Progetto Costruttivo e di Dettaglio devono essere firmati e timbrati per per accettazione dal Direttore dei Lavori prima dell'inizio delle opere.

Tutti gli elaborati grafici, le relazioni tecniche ed ogni documento prodotto dall'Appaltatore ai sensi del presente Articolo sono da intendersi come di piena e incondizionata proprietà della Stazione Appaltante.

Art. 3.6

AS BUILT "COME COSTRUITO"

L'Appaltatore deve consegnare al Direttore dei Lavori, su supporto magnetico e in duplice copia cartacea, entro 1 (uno) mese dal Certificato di Ultimazione dei Lavori, tutti i disegni relativi alle opere "come costruito", che comprendono gli elaborati tecnici di tutte le opere civili, strutturali e impiantistiche realizzate.

L'elenco dei disegni da fornire al termine dei lavori e le relative modalità di presentazione saranno definite ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, il quale prescrive con apposito verbale, anche durante il corso di esecuzione delle opere, i requisiti minimi ed essenziali degli elaborati "come costruito".

La redazione degli elaborati "come costruito" è parte integrante degli oneri e degli obblighi dell'Appaltatore stabiliti dal Contratto d'Appalto. Il mancato adempimento di quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto costituisce specifico inadempimento contrattuale ed è pertanto motivo di risoluzione anticipata e in danno del Contratto d'Appalto.

Gli elaborati "come costruito" devono essere consegnati come di seguito specificato:

- Tutti i documenti devono essere consegnati su supporto magnetico in formato *DWG e in formato *PDF. Tutte le relazioni devono essere consegnate su supporto magnetico in files formato *DOC.
- Tutti i documenti che compongono il Progetto Costruttivo e di Dettaglio devono essere consegnati in n. 2 (due) copie su carta opaca piegata formato 21x31. Le relazioni saranno consegnate in n. 2 (due) copie rilegate formato A4 o formato A3.

Tutta la documentazione dovrà essere corredata da un elenco elaborati.

L'Appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi né a risarcimenti di sorta e non potrà sollevare eccezione alcuna o richiedere rimborsi per lo svolgimento di tutte le prestazioni professionali e le relative spese da sostenere che sono funzionali all'espletamento delle prestazioni di cui al presente Articolo secondo le indicazioni e le disposizioni che verranno in ogni tempo e modo ordinate dalla Stazione Appaltante e secondo le disposizioni di legge vigenti.

Tutti gli elaborati grafici, le relazioni tecniche ed ogni documento prodotto dall'Appaltatore ai sensi del presente Articolo son da intendersi come di piena e incondizionata proprietà della Stazione Appaltante.

Art. 3.7

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE

Tutti gli elaborati che compongono il Piano di Manutenzione dell'Opera devono essere sottoposti al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla verifica di validità, e devono essere integrati, a cura e spese dell'Appaltatore, con tutti gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante la fase di esecuzione dei lavori. Il controllo e la verifica di cui sopra sono di diretta competenza del Direttore dei Lavori il quale si riserva la insindacabile facoltà di prescrivere le modalità di aggiornamento e di verifica del Piano di Manutenzione delle Opere.

Il Piano di Manutenzione delle Opere deve essere aggiornato con specifico riferimento alle apparecchiature installate in corso di esecuzione delle opere, ed in particolare, ogni Scheda di Manutenzione Ordinaria e Programmata deve essere completa sia della Scheda Tecnica del componente sottoposto a verifica che del calendario dei necessari interventi manutentivi programmati. Il Piano di Manutenzione delle Opere deve essere, inoltre, ordinato secondo una numerazione che permetta di individuare in maniera univoca il componente oggetto dell'intervento di manutenzione.

L'Appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi né a risarcimenti di sorta e non potrà sollevare eccezione alcuna o richiedere rimborsi per lo svolgimento di tutte le prestazioni professionali e le relative spese da sostenere che sono funzionali all'espletamento delle prestazioni di cui al presente Articolo secondo le indicazioni e le disposizioni che verranno in ogni tempo e modo ordinate dalla Stazione Appaltante e secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 3.8

DOCUMENTAZIONE TECNICA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI.

L'Appaltatore deve predisporre, se i lavori appaltati lo necessitano a norma di legge, ove le lavorazioni di appalto riguardino lavorazioni inerenti aspetti legati all'antincendio così come disposto dalla normativa vigente, tutta la documentazione tecnica necessaria per tutti gli adempimenti previsti al fine del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi di tutta la normativa vigente in materia.

In particolare, l'Appaltatore deve predisporre, in maniera sistematica e comunque secondo le specifiche direttive impartite dal Direttore dei lavori, la documentazione tecnica inerente tutte le attività, strutture, materiali, finiture, impianti, attrezzature e componenti di impianto soggetti al controllo e al parere dei Vigili del Fuoco e di cui si riporta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo: la documentazione tecnica deve essere conforme alle disposizioni di cui al D.P.R 151/2011 e agli eventuali ulteriori regolamenti emanati anche successivamente alla sottoscrizione del contratto.

- a) Certificazioni di resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti e/o separanti ai sensi del punto 1.1 lettera a) dell'allegato II al D.M. 4.05.1998;
- b) Dichiarazioni di corrispondenza in opera di elementi costruttivi portanti e/o separanti con quelli certificati ai sensi del punto 1.1 lettera b) dell'allegato II al D.M. 4.05.1998;
- c) Dichiarazioni di corretta posa in opera dei rivestimenti protettivi (vernici intumescenti, intonaci, lastre, etc.) per elementi costruttivi portanti e/o separanti ai sensi del punto 1.1 lettera b) dell'allegato II al D.M. 4.05.1998;
- d) Relazioni valutative della resistenza al fuoco di elementi strutturali portanti e/o separanti ai sensi del punto 1.2 dell'allegato II al D.M. 4.05.1998;
- e) Dichiarazioni di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco ai sensi dei punti 2.1 e 2.2. dell'allegato II al D.M. 4.05.1998;

- f) Dichiarazioni di corretta installazione di impianti non ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46/90 e ss.mm.ii. e del D.M. 37/2008;
- g) Certificazioni di impianto di protezione antincendio o di protezione contro le scariche atmosferiche non ricadente nel campo di applicazione della legge n. 37/2008 ai sensi del punto 3.2 lettera b) dell'allegato II al D.M. 4.05.1998.

Tutte le strutture, le finiture, gli impianti, le attrezzature e i componenti di impianto che rivestono importanza ai fini della prevenzione e della protezione antincendio del complesso edilizio devono essere compiutamente individuabili in specifici elaborati grafici che saranno allegati alla documentazione tecnica di cui al precedente comma.

Si riporta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo delle strutture, finiture, impianti, attrezzature e componenti di impianto che rivestono una specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio e di cui l'Appaltatore deve predisporre idonea documentazione tecnica:

- a) Elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco
- b) Materiali classificati ai fini della reazione al fuoco
- c) Porte e altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco
- d) Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio ricadenti nel campo di applicazione della legge 37/2008 e s.m.i.,
 - i. impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica
 - ii. impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
 - iii. impianti di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme
 - iv. impianti di riscaldamento e climatizzazione
 - v. impianti di protezione antincendio per l'estinzione incendi, per l'evacuazione del fumo e del calore, per la rivelazione del fumo del gas e dell'incendio, per la comunicazione e l'allarme
- e) Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio non ricadenti nel campo di applicazione della legge 37/2008 e s.m.i.
- f) Attrezzature e componenti di impianto con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio

L'Appaltatore deve produrre a firma di tecnico abilitato e iscritto nei competenti Albi Professionali tutta la documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente, che sarà allegata alla Segnalazione Certificata di Inizio attività predisposta dalla Stazione Appaltante. Tutta la documentazione sarà consegnata a cura e spese dell'Appaltatore al Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore fornirà tutta la necessaria assistenza nel corso dei previsti sopralluoghi da parte dei Vigili del Fuoco, anche qualora questi intervengano dopo il collaudo provvisorio.

Tutti i documenti e gli elaborati richiamati nel presente articolo devono essere consegnati in originale in triplice copia cartacea e in formato digitale secondo le specifiche di cui segue:

- a) Tutti gli elaborati grafici devono essere consegnati su supporto magnetico in formato *DWG e in formato *PDF.
- b) Tutti i documenti e le relazioni devono essere consegnate su supporto magnetico in files formato *DOC e in formato *PDF.

L'Appaltatore non avrà diritto a compensi aggiuntivi né a risarcimenti di sorta e non potrà sollevare eccezione alcuna o richiedere rimborsi per lo svolgimento di tutte le prestazioni professionali e le relative spese da sostenere che sono funzionali all'espletamento delle prestazioni di cui al presente articolo secondo le indicazioni e le disposizioni che verranno in ogni tempo e modo ordinate dalla Stazione Appaltante e secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 3.9

RAPPORTI CON LA DIREZIONE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori riceve dal Responsabile Unico del Procedimento disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal Contratto d'Appalto.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei Lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.

Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal Responsabile Unico del Procedimento al Direttore dei Lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di Ordini di Servizio all'Appaltatore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'Appalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, gli Ordini di Servizio dovranno comunque avere forma scritta e l'Appaltatore dovrà restituire gli Ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli Ordini di Servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Il Direttore dei Lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel Cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e dettagliato nel Programma Esecutivo dei Lavori di cui al precedente Articolo 3.3 "Programma Esecutivo dei Lavori, inizio e termine per l'esecuzione" a cura dell'Appaltatore.

Il Direttore dei Lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'Azione Nazionale per la Sostenibilità Ambientale dei Consumi della Pubblica Amministrazione e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione Europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al Contratto d'Appalto, con obbligo per l'Appaltatore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di Collaudo.

Il Direttore dei Lavori o l'Organo di Collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal Capitolato Speciale d'Appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante, con spese a carico dell'Appaltatore.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del Direttore dei Lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il Direttore dei Lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'Appaltatore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

Il Direttore dei Lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA, Life Cycle Assessment) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'Azione Nazionale per la Sostenibilità Ambientale dei Consumi della Pubblica Amministrazione.

Il Direttore dei Lavori esegue le seguenti attività di controllo:

1. In caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
2. Fornisce indicazioni al Responsabile Unico del Procedimento per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel Contratto d'Appalto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'Articolo 108, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici;

3. Accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
4. Determina in contraddittorio con l'Appaltatore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal Contratto d'Appalto;
5. Redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la Stazione Appaltante le conseguenze dannose;
6. Redige processo verbale alla presenza dell'Appaltatore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
 - Lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - Le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - L'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - L'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
 - L'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il Direttore dei Lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

Tali documenti contabili sono costituiti da:

- Giornale dei Lavori
- Libretto delle Misure
- Registro di Contabilità
- Sommario del Registro di Contabilità
- Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)
- Conto Finale dei lavori.

Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione affinché la Direzione dei Lavori possa sempre:

1. Rilasciare gli Stati d'Avanzamento dei Lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel Contratto d'Appalto, ai fini dell'emissione dei Certificati di Pagamento degli acconti da parte del Responsabile Unico del Procedimento;
2. Controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei Libretti delle Misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'Appaltatore.

Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal Responsabile Unico del Procedimento, la compilazione dei Libretti delle Misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

Il Direttore dei Lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 3.10 ISPETTORI DI CANTIERE

Ai sensi dell'Articolo 101, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, in relazione alla complessità dell'intervento, il Direttore dei Lavori può essere coadiuvato da uno o più Direttori Operativi e Ispettori di Cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di

lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un "Ufficio di Direzione dei Lavori" ai sensi dell'Articolo 101, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici.

Gli Assistenti con funzioni di Ispettori di Cantiere collaboreranno con il Direttore dei Lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La posizione di Ispettore sarà ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. La Stazione Appaltante sarà tenuta a nominare più Ispettori di Cantiere affinché essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di Collaudo e delle eventuali manutenzioni.

Gli Ispettori risponderanno della loro attività direttamente al Direttore dei Lavori. Agli Ispettori saranno affidati fra gli altri i seguenti compiti:

1. La verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del Fornitore;
2. La verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di Collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
3. Il controllo sulla attività dei Subappaltatori;
4. Il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
5. L'assistenza alle prove di laboratorio;
6. L'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
7. La predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal Direttore dei Lavori;
8. L'assistenza al Coordinatore della Sicurezza in fase di l'Esecuzione.

Il Direttore dei Lavori e i componenti dell'Ufficio di Direzione dei Lavori, ove nominati, saranno tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'Articolo 1176, comma 2, del Codice Civile e a osservare il canone di buona fede di cui all'Articolo 1375 del Codice Civile.

Il Direttore dei Lavori potrà delegare le attività di controllo dei materiali e la compilazione del Giornale dei Lavori agli Ispettori di Cantiere, fermo restando che l'accettazione dei materiali e la verifica dell'esattezza delle annotazioni, le osservazioni, le prescrizioni e avvertenze sul giornale, resta di sua esclusiva competenza.

Con riferimento ad eventuali lavori affidati in Subappalto il Direttore dei Lavori, con l'ausilio degli Ispettori di Cantiere, svolgerà le seguenti funzioni:

1. Verifica della presenza in cantiere delle Imprese Subappaltatrici autorizzate, nonché dei Subcontraenti, che non sono Subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla Stazione Appaltante;
2. Controllo che i Subappaltatori e i Subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del Contratto d'Appalto stipulato;
3. Accertamento delle contestazioni dell'Appaltatore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal Subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'Appaltatore, determinazione della misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
4. Verifica del rispetto degli obblighi previsti dall'Articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici in materia di applicazione dei prezzi di Subappalto e sicurezza;
5. Segnalazione al Responsabile Unico del Procedimento dell'inosservanza, da parte dell'impresa affidataria, delle disposizioni di cui all'Articolo 105 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 3.11 PENALI

Ai sensi dell'Articolo 113-bis del Codice dei Contratti Pubblici, qualora i tempi previsti per l'esecuzione e l'ultimazione di ognuna delle singole categorie di lavoro previste per l'esecuzione dell'Appalto, determinati nell'ambito del Programma Esecutivo dei Lavori e secondo le ulteriori disposizioni del presente Capitolato

Speciale d'Appalto, non siano rispettati dall'Appaltatore, sarà applicata una penale giornaliera – per ogni giorno naturale e consecutivo - pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'importo dei lavori relativi alla categoria di lavoro nella quale è stato riscontrato il ritardo. È fatto salvo ogni diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali maggiori danni.

La penale, nella misura percentuale dell'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:

1. Nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi;
2. Nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
3. Nella ripresa dei lavori seguente un Verbale di Sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori.

La penale relativa al precedente punto 1, è disapplicata, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel Programma Esecutivo dei Lavori.

La penale relativa al precedente punto 2 è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di Collaudo Finale.

L'importo complessivo delle penali contestate non può superare il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione nel precedente Articolo 2.4 "Risoluzione del contratto".

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 3.12 SICUREZZA DEI LAVORI

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento eventualmente predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'Articolo 100 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..

L'obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso Coordinatore. I nominativi dell'eventuale Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, anche in caso di consegna d'urgenza, dovrà presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (ai sensi dell'Articolo 100 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come Piano Complementare di Dettaglio del Piano di Sicurezza sopra menzionato. Il Piano Operativo di Sicurezza, deve essere redatto da ciascuna Impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

Prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le Imprese Esecutrici possono presentare, per mezzo dell'Appaltatore, al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela

della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali Lavoratori Autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Ai sensi dell'Articolo 90 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 98 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica Impresa, si procederà alle seguenti verifiche prima della consegna dei lavori:

1. Verifica dell'Idoneità Tecnico-Professionale delle Imprese Affidatarie, delle Imprese Esecutrici e dei Lavoratori Autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..
2. Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
3. Copia della Notifica Preliminare, se del caso, di cui all'Articolo 99 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel Verbale di Consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., in cui si colloca l'Appalto e cioè:

- Il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che lo rappresenta;
- Il nome del Responsabile Unico del Procedimento, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'Articolo 89 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.);
- Che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'Articolo 90 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- Il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione;
- Il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- Di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di Euro 3.197,49 + IVA (diconsi Euro tremilacentonovantasette/49) comprensivi dei costi legati al contenimento dell'epidemia da COVID-19.

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ove previsto ai sensi dell'Articolo 92 Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.:

- Verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle Imprese Appaltatrici (e Subappaltatrici) e dei Lavoratori Autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'Articolo 100 del Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. ove previsto;
- Verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- Adeguerà il Piano di Sicurezza e Coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione

- all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- Organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
 - Sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie Imprese;
 - Controllerà la corretta applicazione, da parte delle Imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
 - Segnerà al Committente o al Responsabile Unico del Procedimento, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle Imprese e dei Lavoratori Autonomi;
 - Proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle Imprese o la risoluzione del Contratto d'Appalto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il Responsabile Unico del Procedimento non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale) e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate.

Il Piano (o i Piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'Appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza il Piano (o i Piani) di Sicurezza ed Igiene del Lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Ai sensi dell'Articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i Subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

Le gravi o ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto d'Appalto.

CAPITOLO 4

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 4.1

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro ricomputate sulla base dell'offerta dell'Appaltatore, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La "lista dei lavori e delle forniture per l'esecuzione dell'Appalto" non ha validità ai fini del presente Articolo, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo il loro effettivo avanzamento, calcolato sulla base del Computo Metrico Estimativo degli stessi e solo a seguito di specifica attestazione rilasciata dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Art. 4.2 EVENTUALI LAVORI A MISURA

Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'Articolo 43, comma 9, del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del Contratto d'Appalto.

Nei casi di cui sopra, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti nella perizia di variante.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni precedentemente illustrate sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo", con le relative quantità.

Art. 4.3 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dal Direttore dei Lavori.

CAPITOLO 5

DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 5.1 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della Legge del 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., a pena di nullità del Contratto d'Appalto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'Appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con Subappaltatori e/o Subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto d'Appalto.

Art. 5.2 ANTICIPAZIONE

Art. 5.2 Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del Contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30 % (trenta per cento) dell'importo complessivo dei lavori di cui all'Art. 1.1 da corrispondere all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dal Verbale di consegna dei Lavori.

L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8, del Codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'anticipazione sarà recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quello dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 5.3 PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto, in corso d'opera, quando il suo credito, al netto del ribasso d'asta, raggiunga il 50% dell'importo di contratto.

L'importo degli oneri per la sicurezza sarà valutato, nella contabilità emessa dal Direttore dei Lavori, sulla base del Computo metrico estimativo degli stessi e solo a seguito di specifica attestazione rilasciata dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sempre che risultino congruenti con il Programma Esecutivo dei Lavori.

Sull'importo emesso sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; la ritenuta può essere svincolata soltanto in sede di liquidazione della rata di saldo, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del

Certificato di regolare esecuzione, previo rilascio e verifica con esito positivo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Ai sensi dell'art 113-bis del d.lgs 50/2016, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

a) Fermi restando i compiti del Direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla Stazione Appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

b) Il Direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al punto a), salvo quanto previsto dal punto c).

c) In caso di difformità tra le valutazioni del Direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il Direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al punto a) ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

d) Il Direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla Stazione Appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.

e) L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

f) Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa Edile.

Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il Responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Affidatario, a provvedere entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione

appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 5.4

CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI

Si stabilisce che il Conto Finale verrà compilato entro 45 (quarantacinque) giorni del Certificato di Ultimazione dei Lavori.

Il Conto Finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il Conto Finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile Unico del Procedimento entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni. All'atto della firma, non potrà iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel Registro di Contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel Registro di Contabilità, il Conto Finale si intende come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile Unico del Procedimento in ogni caso formula una sua relazione al Conto Finale.

All'atto della redazione del Certificato di Ultimazione dei Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento darà avviso al Sindaco o ai Sindaci del Comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantano crediti verso l'Appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al Responsabile Unico del Procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il Responsabile Unico del Procedimento inviterà l'Appaltatore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà all'Organo di Collaudo i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

CAPITOLO 6

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONSEGNA DELL'OPERA

Art. 6.1

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Conformemente all'Articolo 12 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2018, n. 49, il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore, elaborerà tempestivamente il Certificato di Ultimazione dei Lavori e lo invierà al Responsabile Unico del Procedimento, il quale ne rilascerà copia conforme all'Appaltatore.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel

termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Il Certificato di Ultimazione dei Lavori elaborato dal Direttore dei Lavori potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del Certificato e la necessità di redazione di un nuovo Certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Art. 6.2

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Le operazioni di Collaudo, visto il tipo di attività previste nel presente appalto verranno svolte dal Direttore dei Lavori di concerto con il Responsabile Unico del Procedimento e con l'assistenza dell'Appaltatore.

Le operazioni di Collaudo devono essere concluse entro 3 (tre) mesi dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di Collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nonché le disposizioni dell'Articolo 102 del Codice dei Contratti Pubblici.

L'Appaltatore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'Organo di Collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le misure e le verifiche che risulteranno necessarie a verificare la qualità e la quantità delle lavorazioni. Rimarrà a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a tali obblighi, l'Organo di Collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'Appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore.

In corso d'opera, l'Organo di Collaudo effettuerà visite con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita sarà redatto apposito Verbale.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'Organo di Collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'Appaltatore un termine; il Certificato di Regolare Esecuzione non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'Appaltatore, l'Organo di Collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'Appaltatore.

Poiché la Stazione Appaltante procederà al pagamento dell'intero corrispettivo all'atto del Conto Finale, qualora l'Appaltatore abbia stipulato Contratti di Subappalto il rilascio del Certificato di Regolare esecuzione è subordinato alla trasmissione delle fatture quietanzate del Subappaltatore o del Cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento all'Appaltatore; il Direttore dei Lavori dovrà trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento il nominativo delle Imprese Subappaltatrici impiegate e la percentuale delle categorie di lavori eseguita dalle stesse.

Salvo quanto disposto dall'Articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante per un periodo di 2 anni dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. La data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi:

1. Svincolo dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20 % (venti per cento));
2. Decorrenza della copertura assicurativa di cui all'Articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento come previsto dall'Articolo 6.4 "Garanzie post collaudo" del presente Capitolato Speciale d'Appalto;

All'esito positivo delle operazioni di Collaudo, e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dallo stesso, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il Certificato di Pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal suddetto esito positivo. Il Certificato di Pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'Articolo 1666, comma 2, del Codice Civile.

Art. 6.3

GARANZIE POST COLLAUDO

Salvo il disposto dell'Articolo 1669 del Codice Civile e le eventuali prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore si impegna a garantire la Stazione Appaltante, per la durata di 2 (due) anni dalla data del Certificato di Regolare Esecuzione, per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dei componenti e che non si siano precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, a prescindere dalla data di effettiva installazione o montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature per le quali le case produttrici forniscano garanzie biennali decorrenti dalla data di start up, è onere dell'Appaltatore provvedere a garantire la Stazione Appaltante per il periodo intercorrente tra la cessazione della garanzia del produttore e la conclusione del periodo di garanzia previsto dal presente Articolo.

Per tutti i materiali e le apparecchiature per le quali le case produttrici forniranno garanzie superiori al periodo di garanzia, queste verranno trasferite alla Stazione Appaltante.

Per il periodo di garanzia delle opere, l'Appaltatore deve stipulare la polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

CAPITOLO 7

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 7.1

GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE

Ai sensi degli Articoli 9 e 21 del Decreto Ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 si riporta la disciplina prevista dalla Stazione Appaltante relativa alla gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e riserve.

L'Appaltatore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'Appalto idoneo a riceverle, successivo

all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel Registro di Contabilità all'atto della sottoscrizione. Il Registro di Contabilità è sottoposto all'Appaltatore per la sua sottoscrizione con cadenza quindicinale.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi il Registro di Contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel Registro stesso.

Se l'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 5 (cinque) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel Registro di Contabilità le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il Direttore dei Lavori, nei successivi 5 (cinque) giorni, espone nel Registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il Registro di Contabilità nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Art. 7.2

ACCORDO BONARIO

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 % (cinque per cento) ed il 15 % (quindici per cento) dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'Accordo Bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso.

Il procedimento dell'Accordo Bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 % (quindici per cento) dell'importo del Contratto d'Appalto.

Prima dell'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il Responsabile Unico del Procedimento attiverà l'Accordo Bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 % (quindici per cento) del Contratto d'Appalto. Fino al 30 giugno 2023 potranno essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'Articolo 26 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il Direttore dei Lavori darà immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il Responsabile Unico del Procedimento, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e dell'Organo di Collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di Accordo Bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera Arbitrale istituita presso l'A.N.A.C. (Autorità Nazionale AntiCorruzione) con le modalità previste dall'Articolo 205, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'Accordo

Bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'Accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di Accordo Bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'Accordo Bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli Arbitri o il Giudice Ordinario.

L'Appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di Accordo Bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a pena di decadenza.

Art. 7.3

FORO COMPETENTE

Se non si procede all'Accordo Bonario e l'Appaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto d'Appalto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Roma ed è esclusa la competenza arbitrale.

CAPITOLO 8

NORME FINALI

Art. 8.1

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000, n. 145, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:

- I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
- La recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiainamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;
- La sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata;
- La costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati, illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;
- La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
- Il mantenimento, fino al Collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti le opere da eseguire;
- La fornitura di acqua potabile per il cantiere;
- L'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di Appalto;
- La comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera;
- L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 1959, n. 128 e ss.mm.ii.;
- Le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'Appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
- L'assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazioni Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
- Il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
- La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale

- necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
- Il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione Appaltante;
 - L'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
 - Il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente Appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
 - La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17, dell'Articolo 105, del Codice dei Contratti Pubblici;
 - L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
 - Il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne dall'uso;
 - La fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 105, comma 15, del Codice dei Contratti Pubblici;
 - La trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali Contratti di Subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del dell'Articolo 105, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
 - La disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La Direzione del Cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore Tecnico di Cantiere. In caso di Appalto affidato ad Associazione Temporanea di Imprese o a Consorzio, l'incarico della Direzione di Cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
 - Fornire la gratuita assistenza medica per gli operai addetti ai lavori.
 - Mettere a disposizione tutte le attrezzature, il personale qualificato, le cognizioni tecniche e le risorse economiche per svolgere al meglio il presente Contratto d'Appalto ed effettuare sia prima dell'inizio dei lavori che durante il periodo di svolgimento dei lavori, tutte le ulteriori verifiche che riterrà utili. L'Appaltatore ha quindi l'obbligo di verificare che sussistano tutti gli elementi per l'espletamento dell'incarico e ritenere le informazioni contenute nei documenti di progetto e di Appalto complete, coerenti, esaurienti e conformi alla normativa in vigore. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad eseguire, prima dell'inizio dei lavori e durante gli stessi, tutti i sondaggi ed i controlli (saggi sulle fondazioni, rilievo sottoservizi, indagini sui materiali e sulle carpenterie ed

armature degli elementi strutturali ecc.) che riterrà necessari e sufficienti al fine di evitare il verificarsi di sorprese e imprevisti nel corso dei lavori che possano variare l'importo dell'Appalto. Il programma ed i metodi dei saggi e dei controlli che l'Appaltatore vorrà eseguire dovrà essere sottoposto alla Stazione Appaltante per ottenerne l'autorizzazione. Resta impregiudicata in ogni caso tutta la responsabilità dell'Appaltatore in merito alla conformità del Progetto Costruttivo di Dettaglio alla normativa vigente. Tutti gli oneri diretti e indiretti derivanti da tali attività restano totalmente e esclusivamente carico dell'Appaltatore e non possono costituire motivo di richiesta di proroga dei tempi o per formulare riserve.

- Premesso che l'Appaltatore ha preso visione dell'autorizzazione sismica rilasciata dall'Area del Genio Civile della Regione Lazio e delle eventuali prescrizioni ivi contenute, lo stesso deve redigere tutti gli eventuali ulteriori calcoli o i disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un Ingegnere od Architetto iscritto al rispettivo Ordine Professionale, eventualmente richiesti ai sensi delle normative vigenti o anche ad insindacabile facoltà del Direttore dei Lavori.
- Far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
- Eseguire, presso gli Istituti Autorizzati, tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori o dall'Organo di Collaudo, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
- Eseguire, presso gli Istituti indicati dalla Direzione dei Lavori, tutte le esperienze e saggi che verranno ordinati, sui materiali o sulle apparecchiature in opera prima delle relative demolizioni, rimozioni, smontaggi o bonifiche. In particolare, l'Appaltatore deve provvedere a quanto necessario per la caratterizzazione e l'assegnazione del relativo codice CER per tutti i materiali che devono essere conferiti a discarica controllata, tramite l'affidamento a laboratori autorizzati di tutte le analisi e le indagini conoscitive propedeutiche a tali procedure. In caso di rinvenimento di materiali classificati come rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli interventi di bonifica, di accatastamento ordinato nell'ambito del cantiere e di conferimento a discarica autorizzata dei materiali suddetti, compresi il carico il trasporto e gli oneri di discarica, nel pieno rispetto della normativa vigente.
- Eseguire, presso gli istituti indicati dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, tutte le prove di carattere ambientale che verranno in ogni tempo ordinate.
- Eseguire ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai, balconi, pareti prefabbricate e qualsiasi altra struttura portante o di finitura, di significativa importanza statica o comunque ritenuta importante ai fini della sicurezza. L'Appaltatore è altresì tenuto, ove richiesto dalla Direzione dei Lavori, alla realizzazione di un palo pilota da portare a rottura ai fini della corretta valutazione delle caratteristiche di resistenza del terreno. Sono da ritenersi compresi e compensati tutti gli oneri per l'esecuzione del palo pilota e delle prove a rottura.
- Riparare eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia la Stazione Appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.
- Predisporre tutte le necessarie domande o istanze di autorizzazione intestate alla Stazione Appaltante e da presentarsi presso enti terzi quali A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale), Comune, uffici municipali, VVFF, ARETI, Italgas, Telecom, ENEL, ecc..) e che sono propedeutiche o funzionali allo svolgimento dei lavori di Appalto secondo le normative vigenti. Tutte le spese relative sono a completo carico dell'Appaltatore.
- Assolvere tutti gli oneri relativi alle imposte, ai canoni e ai contributi nonché tutti gli oneri diretti e indiretti per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori e per le somministrazioni e le prestazioni, anche a carattere professionale e specialistico, funzionali e necessari agli allacciamenti ai pubblici servizi delle utenze del nuovo complesso edilizio. Si citano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni degli oneri a carico dell'Appaltatore:

1. Oneri per allaccio dell'acqua potabile, e dell'acqua antincendio dal punto di consegna delle utenze ai punti di utilizzo;
 2. Oneri per allaccio del gas;
 3. Oneri per allaccio dell'energia elettrica;
 4. Oneri per l'imbocco in fogna.
- Predisporre tutta la documentazione necessaria all'elaborazione del Piano di Lavoro per la eventuale rimozione dei manufatti in cemento amianto, e presentare, a sua totale cura e spese, il Piano di Lavoro all'Organo di Vigilanza e Controllo competente territorialmente, nonché eseguire tutte le analisi e i campionamenti di carattere fisico e ambientale richiesti dalla normativa vigente, specificamente richiesti dall'Organo di Vigilanza e Controllo, ordinati in ogni momento dalla Direzione dei Lavori.
 - Rispettare, in fase di realizzazione dell'opera e nella fase precedente il Collaudo delle opere, tutti gli adempimenti prescritti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma (classi di resistenza al fuoco, requisiti dei materiali, caratteristiche degli elementi di separazione, porte e infissi di adeguata resistenza al fuoco, ecc.) sia in occasione dei sopralluoghi che vengono normalmente eseguiti durante il periodo di svolgimento dei lavori, che in occasione del sopralluogo che segue la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività Antincendio. Tutti gli oneri diretti e indiretti derivanti da tali attività restano totalmente e esclusivamente carico dell'Appaltatore e non possono costituire motivo di richiesta di proroga dei tempi o per formulare riserve o eccezioni di sorta.
 - Eseguire, senza oneri aggiuntivi, tutti gli interventi di spostamento e ripristino funzionale dei sottoservizi sia interrati che fuori terra, interni ed esterni, ovunque collocati (linee elettriche, telefoniche e di trasmissione dati comprensivi dei server, rack e quadri elettrici; impianti idrici di adduzione e smaltimento; impianti meccanici quali canalizzazioni e condutture e linee di distribuzione dei fluidi; impianti antincendio quali linee di distribuzione impianti di rivelazione, impianti idrici antincendio, etc.); e in generale tutti gli interventi necessari per dare i lavori finiti a regola d'arte, nel corso di tutte le lavorazioni relative ai consolidamenti strutturali e agli interventi sulle opere civili e impiantistiche.
 - Consegnare, prima della smobilitazione del cantiere, un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, precisato da parte della Direzione dei Lavori con Ordine di Servizio.
 - L'Appaltatore sarà responsabile delle opere di contenimento e di puntellamento delle strutture e, pertanto sarà suo onere: la verifica dello stato delle stesse, l'eventuale integrazione delle parti mancanti prevedendo anche degli interventi di consolidamento e messa in sicurezza, il mantenimento delle strutture secondo il programma delle lavorazioni, ogni intervento di manutenzione ed ogni verifica necessaria ai sensi della normativa vigente per garantire la sicurezza e l'efficacia strutture di puntellamento, lo smontaggio il trasporto e l'accatastamento in luogo sicuro e il trasporto a fine lavori in luogo indicato dal Direttore dei Lavori. Tutti gli oneri relativi alle opere descritte sono a totale carico dell'Appaltatore compresi eventuali danni o integrazioni delle parti mancanti.
 - Prevedere nella elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza e nelle fasi di cantiere che lo stesso sia organizzato in modo tale da permettere il contemporaneo funzionamento ordinato delle attività didattiche istituzionali della Stazione Appaltante, assicurando la più assoluta sicurezza, il massimo controllo acustico, la più scrupolosa assenza di polveri ecc.
 - L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere.

L'Appaltatore è inoltre obbligato:

- Ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;
- A firmare i Libretti delle Misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, i Verbali di Cantiere e di sopralluogo, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
- A consegnare al Direttore dei Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- A consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore deve produrre alla Direzione dei Lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso di cui all'Articolo 1.6 "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato Speciale d'Appalto. Detto eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "Regolamento Generale Sulla Protezione dei Dati" e dal Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii..

Art. 8.2

CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Appaltatore, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai Lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'Articolo 105, comma 15, del Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

Art. 8.3

PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

In attuazione dell'Articolo 36 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000, n.145, i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà trasportarli e regolarmente accatastarli nel sito di stoccaggio indicato dalla Stazione Appaltante intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi di Contratto d'Appalto.

Art. 8.4

RINVENIMENTI

Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'Articolo 25 del Codice dei Contratti Pubblici risultasse negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed

archeologico esistenti nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applicherà l'Articolo 35 del Capitolato Generale d'Appalto (Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000, n. 45); essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redigerà regolare verbale in proposito da trasmettere alle competenti autorità.

L'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione Appaltante.

Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 8.5

BREVETTI DI INVENZIONE

I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del Contratto d'Appalto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del Contratto d'Appalto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato Operatore Economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del Contratto d'Appalto non sia possibile: un siffatto riferimento sarà accompagnato dall'espressione «o equivalente».

Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, ovvero l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Art. 8.6

OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI

La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo del 16 giugno 2017, n. 106, riguardante il "Regolamento dei prodotti da costruzione".

L'Appaltatore, il Progettista, il Direttore dei Lavori, l'Organo di Collaudo, ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare l'obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.

Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal Decreto Legislativo del 16 giugno 2017, n. 106, l'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante e al Direttore dei Lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.

Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all'origine, che, redigendo una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.

Art. 8.7

SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- Le spese contrattuali;
- Le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- Le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- Le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto d'Appalto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'Articolo 8 del Capitolato Generale d'Appalto.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'Appalto ed in ogni caso tutti gli oneri che sono espressamente indicati come a carico dell'Appaltatore nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Il presente Contratto d'Appalto è soggetto all'I.V.A. (Imposta sul Valore Aggiunto); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

INDICE NORME GENERALI

1) Oggetto, ammontare e forma dell'appalto - Descrizione, forma, dimensioni e variazioni delle opere	pag.	3
" 1) Oggetto dell'appalto	pag.	3
" 2) Descrizione dell'intervento	pag.	3
" 3) Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori	pag.	4
" 4) Forma dell'appalto	pag.	4
" 5) Ammontare dell'appalto	pag.	5
" 6) Qualificazione dell'appaltatore	pag.	6
" 7) Affidamento e contratto	pag.	7
" 8) Forma e principali dimensioni delle opere	pag.	7
" 9) Variazioni delle opere progettate	pag.	7
2) DISCIPLINA CONTRATTUALE	pag.	9
" 1) Osservanza del capitolato speciale d'appalto e di particolari disposizioni di legge	pag.	9
" 2) Documenti che fanno parte del contratto e discordanze	pag.	9
" 3) Documenti che fanno parte del contratto e discordanze	pag.	9
" 4) Fallimento dell'Appaltatore	pag.	11
" 5) Risoluzione del contratto e recesso	pag.	11
" 6) Rappresentante dell'appaltatore e domicilio	pag.	12
" 7) Norme generali sui materiali, componenti, sistemi di esecuzione	pag.	13
" 8) Convenzioni in materia di valuta e termini	pag.	13
" 9) Garanzia definitiva	pag.	13
" 10) Coperture assicurative	pag.	15
" 11) Disciplina del subappalto	pag.	15
" 12) Disciplina del subappalto	pag.	15
3) MODALITA' DI ESECUZIONE	pag.	19
" 1) Consegna lavori - Inizio e termine per l'esecuzione	pag.	19
" 2) Sospensioni e proroghe	pag.	20
" 3) Sospensioni e proroghe	pag.	20
" 4) Programma esecutivo dei lavori, inizio e termine per l'esecuzione	pag.	21
" 5) Cronoprogramma	pag.	23
" 6) Cronoprogramma	pag.	23
" 7) Progetto costruttivo di dettaglio	pag.	23
" 8) As Built - Come Costruito	pag.	25
" 9) As Buil "come costruito"	pag.	25
" 10) Aggiornamento del piano di manutenzione dell'opera.	pag.	26
" 11) Documentazione tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione incendi e per il rilascio del nulla osta igienico sanitario.	pag.	26
" 12) Rapporti con la direzione dei lavori	pag.	28
" 13) Ispettori di cantiere	pag.	29
" 14) Penali	pag.	30
" 15) Sicurezza dei lavori	pag.	31
" 16) Sicurezza dei lavori	pag.	31

4) CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	pag.	33
" 1) Contabilizzazione dei lavori a corpo	pag.	33
" 2) Eventuali lavori a misura	pag.	34
" 3) Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	pag.	34
5) DISCIPLINA ECONIMICA	pag.	34
" 1) Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	pag.	34
" 2) Anticipazione e pagamenti in acconto	pag.	35
" 3) Anticipazione	pag.	35
" 4) Anticipazione	pag.	35
" 5) Pagamenti in acconto	pag.	35
" 6) Conto finale e avviso ai creditori	pag.	37
6) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONSEGNA DELL'OPERA	pag.	37
" 1) ultimazione dei lavori	pag.	37
" 2) Certificato di regolare esecuzione	pag.	38
" 3) Garanzie post Collaudo	pag.	38
" 4) Garanzie post collaudo	pag.	39
7) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	pag.	39
" 1) Gestione delle contestazioni e riserve	pag.	39
" 2) Accordo bonario	pag.	40
" 3) Accordo bonario	pag.	40
" 4) Foro competente	pag.	41
" 5) Foro competente	pag.	41
8) NORME FINALI	pag.	42
" 1) Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore	pag.	42
" 2) Cartelli all'esterno del cantiere	pag.	46
" 3) Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione	pag.	46
" 4) Rinvenimenti	pag.	46
" 5) Rinvenimenti	pag.	46
" 6) Brevetti di invenzione	pag.	47
" 7) Brevetti e invenzioni	pag.	47
" 8) Osservanza Regolamento UE materiali	pag.	47
" 9) Osservanza regolamento UE materiali	pag.	47
" 10) Spese contrattuali imposte e tasse	pag.	47